



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation Eu

COMUNE DI MONZA

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DI CONTRATTO DI EPC AVENTE A OGGETTO "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONZA, ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA MISURA REPowerUE DEL PNRR MISSIONE 7 INVESTIMENTO 17

**CUP B54F26000030007
CIG BA253BD2F3**

Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR (Misura) - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Denominazione: Comune di Monza - Servizio Centrale Unica Acquisti - C.U.A.			
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste			
Città: Monza	Codice NUTS: ITC4D	Codice Postale: 20900	Paese: Italia
Persona di contatto:		Tel: 03923721	
E-mail: appalti@comune.monza.it		Indirizzo Internet (URL:) www.comune.monza.it www.ariaspa.it	
Posta Elettronica Certificata PEC: monza@pec.comune.monza.it			

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:

Data 25/02/2026 Ora locale 12:00:00

Il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è stato stabilito ai sensi dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77 del 31/5/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, al fine di non perdere il finanziamento PNRR nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR (Misura) - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU per la presentazione della domanda di finanziamento.

PER LE RAGIONI D'URGENZA CONNESSE ALL'OBIETTIVO DI NON PERDERE IL FINANZIAMENTO PNRR NON SARANNO CONCESSE PROROGHE RISPETTO AL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'offerta dovrà pervenire con le modalità specificate nel presente bando/disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL www.ariaspa.it

Non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le "offerte nel sistema". Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è "tassativo".

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: Data 25/02/2026 Ora locale 15:00

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 4/12/2025, il Comune di Monza ha dichiarato l'interesse pubblico sulla proposta presentata dal costituendo raggruppamento di imprese costituito da GBC S.r.l. - Gruppo Bergamo Costruzioni società benefit- con Pentagas Global Service S.r.l. di seguito PROMOTORE.

Il promotore della proposta oggetto della presente gara potrà esercitare il diritto di prelazione.

Con decisione a contrarre n. 122 del 26/1/2026, esecutiva dal 27/01/2026, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante project financing, di contratto di EPC avente a oggetto "intervento di efficientamento energetico su edifici di edilizia residenziale pubblica" di proprietà del Comune di Monza, attraverso il ricorso alla misura REPowerUE del PNRR missione 7 investimento 17.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'intervento oggetto della procedura di cui al presente Disciplinare è soggetto all'applicazione dei seguenti Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 24/11/2025 (GURI, 29 agosto 2024, Serie Generale, n. 281) recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".;

- D.M. 12 agosto 2024 (GURI, 29 agosto 2024, Serie Generale, n. 202) recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC)"; oltre che al principio del Do No Significant Harm ("DNSH"), per interventi ricadenti nell'ambito della Missione 7 REPowerUE del PNRR - Investimento 17 (la "Misura").

L'affidamento oggetto della presente procedura tiene conto di:

-Investimento 17 contenuto nella Missione 7 - REPowerEU del PNRR, infatti, finalizzato a sostenere la ristrutturazione delle abitazioni delle famiglie a basso reddito e vulnerabili attraverso un investimento pubblico con uno strumento finanziario anti-povertà energetica, viene esteso anche all'edilizia residenziale pubblica;

-accanto a questa misura, si rinnova anche quella del Conto termico, che prevede un meccanismo di incentivazione con accesso agevolato e l'ampliamento della platea dei beneficiari, della tipologia di interventi e delle spese ammissibili, con GSE quale soggetto responsabile della gestione degli incentivi;

-il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto del 9 aprile 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione della tipologia di interventi agevolabili nell'ambito dell'Investimento 17 della Missione 7 del capitolo REPowerEU del PNRR all'Edilizia residenziale pubblica;

-il finanziamento deve essere richiesto dal soggetto ESCO certificato UNI 11352 (con esclusione di domande presentate dalla P.A.) individuato mediante procedura ad evidenza pubblica - al soggetto (GSE) attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile;

-si procederà mediante individuazione (con atto di aggiudicazione) della ESCO che possa richiedere il finanziamento pubblico PNRR per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico (di valore superiore alla soglia comunitaria) su edifici di edilizia residenziale pubblica (a totale proprietà pubblica), come da Decreto del 9 aprile 2025 del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante le disposizioni attuative per la Missione 7 I.17 del Capitolo REPowerEU del PNRR;

-il progetto verrà realizzato solo in caso di ottenimento del finanziamento pubblico di cui all'Investimento 17 della Missione 7 del capitolo REPowerEU del PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge n. 207 del 2024;

-conclusa la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., adottato il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, l'aggiudicatario ESCo si obbliga a presentare istanza al GSE per il conseguimento della misura PNRR e Conto Termico di finanziamento;

-nel caso in cui l'aggiudicatario ESCO risultante dalla presente procedura, non ottenga il finanziamento per diverse motivazioni oppure il soggetto ESCO non ottenga il finanziamento per inidoneità degli immobili oggetto di richiesta finanziamento, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione senza che l'aggiudicatario possa pretendere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti;

-nel caso in cui l'aggiudicatario ESCO risultante dalla presente procedura, non ottenga il finanziamento per cause imputabili al medesimo operatore economico ESCO, si procederà alla revoca/annullamento dell'aggiudicazione senza che l'aggiudicatario possa pretendere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti e si procederà all'escussione della cauzione provvisoria;

L'Ente concedente si riserva la facoltà di interrompere, sospendere, annullare, revocare, in qualsiasi momento la presente procedura, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa in merito alla loro partecipazione e senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcun diritto al compenso per le prestazioni compiute (quali, a titolo di mero esempio, gli studi effettuati, i progetti presentati e costi di asseverazione ecc.).

In tal quadro, il presente Bando/Disciplinare di gara è stato predisposto in conformità alle specifiche disposizioni normative e regolamentari per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e la concessione che verrà stipulata a valle della procedura di affidamento è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, anche in relazione allo specifico investimento oggetto della gara di cui al presente documento.

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108 della stessa fonte di regolazione.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD - Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (provvedimento AGID n. 137/2023) gestita dall'"Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A." di Regione Lombardia, denominata "SINTEL" (secondo la L. R. n. 33/2007 e s.m.i.), accessibile attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it iscritta al Registro Piattaforme certificate presso ANAC.

Compatibilmente con le tempistiche previste dalla Misura, la durata massima della procedura è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando/disciplinare di gara, salvo la proroga di 1 mese nell'ipotesi in cui dovesse essere effettuata la verifica di anomalia e fermo restando il ricorrere delle circostanze di cui allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Monza - codice NUTS ITC4D

CUI L02030880153202600643 (inserito nel programma triennale lavori 2026-2028 e nell'elenco annuale 2026).

CPV PRINCIPALE: 71314000-2 Servizi energetici e affini

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ("PFTE") di cui alla Proposta è stato verificato con prot. n. 15126/2026 e validato dal R.U.P., Arch. Alberto Gnoni, con prot. n. 15473/2026.

La realizzazione della Proposta avverrà mediante sovvenzione del costo degli interventi tramite le seguenti Misure:

- PNRR RePowerUE;

- Conto Termico 3.0;
- altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni fino a copertura del costo complessivo, ovvero:
 - ii. prestito non superiore al 35% del costo degli interventi erogato da Banche Convenzionate;
 - iii. risorse proprie ovvero finanziamenti concessi dal sistema bancario, anche in complementarità al suddetto prestito.

L'operatore economico, dunque, autofinanziando l'esecuzione degli interventi si assumerà per intero il rischio di non ricevere un corrispettivo laddove le condizioni per beneficiare dei finanziamenti non siano soddisfatte.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico - ERP, "i progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

La domanda di accesso alla Misura è presentata secondo le modalità indicate nella Parte II delle Regole Operative GSE.

Si specifica, altresì, che ad oggi non è disponibile alcun bando tipo approvato dall'A.N.AC. per affidamenti in concessione. Pertanto, nella redazione del presente disciplinare di gara, con le opportune integrazioni necessarie all'adeguamento al settore lavori, per il quale il D. Lgs. 36/2023 prevede espressamente norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione, si è privilegiato, per ragioni di semplificazione, l'adattamento del bando Tipo A.N.A.C. n. 1/2023 (da ultimo aggiornato). Al riguardo, in base a quanto disposto dall'A.N.A.C. nella Nota Illustrativa al suddetto Bando Tipo, non sussiste necessità di motivare le deroghe alle clausole ivi contenute.

1. PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA

1.1 LA PIATTAFORMA DIGITALE DI NEGOZIAZIONE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

-utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente bando/disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione concedente in Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - sezione Partenariato Pubblico Privato -, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione concedente procede alla riedizione della procedura.

La stazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente bando/disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario e la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando/disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it)

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement - Strumenti di supporto: "Guide per le Imprese" e "F.A.Q. per le Imprese".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando/disciplinare di gara e modulistica;
- 2) Modelli di partecipazione alla gara;
- 3) Documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- 4) Codice Etico;
- 5) Protocollo Sicurezza cantieri;
- 6) Informativa Privacy;

- 7) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*;
- 8) Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 4/12/2025;
- 9) Proposta del promotore, ivi compresi in particolare:
 - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (**"PFTE"**) e relativi allegati:
 - Relazione generale
 - Relazioni Tecniche
 - Diagnosi Energetiche
 - Relazione preliminare di sostenibilità
 - Tavole di Progetto (architettoniche e degli impianti)
 - Elenco Prezzi
 - Computi Metrici Estimativi
 - Quadro economico
 - Cronoprogramma lavori
 - Cronoprogramma della concessione
 - Bozza di Convenzione e relativi allegati:
 - Definizioni
 - Matrice dei rischi
 - Caratteristiche servizio di gestione
 - Baseline
 - Relazione di Verifica dei CAM
 - Piano di misura e verifica
 - Relazione inerente il protocollo DNSH
 - Piano Economico e Finanziario
 - Capitolato speciale
 - Piano preliminare di manutenzione
 - Piani di Sicurezza e relativi costi e fascicolo dell'Opera
 - Relazione preventiva archeologica
 - Elenco documenti PFTE

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione concedente al seguente link:

- www.comune.monza.it - percorso: Bandi di gara e contratti - Bandi e avvisi - Partenariato Pubblico Privato - selezionare oggetto della presente gara, in cui risulta disponibile la seguente documentazione: bando/disciplinare e decisione a contrarre, data delle sedute pubbliche di gara, elenco offerenti ed esito gara.
- sulla piattaforma telematica di approvvigionamento digitale *e-procurement*, Sintel sito www.ariaspa.it, sulla quale si svolge la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti **entro e non oltre LE ORE 12:00:00 DEL GIORNO 19/2/2026** esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia **“Comunicazione procedura”** (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione concedente e operatori economici avvengono tramite la PAD e sono accessibili mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. **E’, pertanto, onere degli operatori economici monitorare costantemente la Piattaforma.**

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare della concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. **Le suddette comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma Sintel che utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.**

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione concedente provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05 e s.m.i..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO, VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE - SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura di cui al presente Bando/Disciplinare riguarda l'affidamento, in concessione, mediante *project financing*, di contratto di EPC avente a oggetto "intervento di efficientamento energetico su edifici di edilizia residenziale pubblica" di proprietà del Comune di Monza, attraverso il ricorso alla MISURA REPowerUE DEL PNRR MISSIONE 7 INVESTIMENTO 17.

Nello specifico:

i servizi di gestione ed efficientamento energetico degli immobili e degli impianti termici ed elettrici, nonché i servizi di gestione e manutenzione, saranno remunerati a canone su base annua;

la riqualificazione dei medesimi immobili (l'"*Investimento*"), comprensiva di:

A. progettazione esecutiva (ivi compreso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione) e la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico/funzionale e riqualificazione edilizia degli immobili oggetto di Proposta;

B. il servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli edifici e degli impianti individuati nella Proposta, per l'intera durata del Contratto,

il tutto come meglio e più diffusamente descritto nel Progetto di Fattibilità Tecnico-economica, in conformità ai criteri ambientali minimi di cui in premessa, e da realizzarsi entro i termini previsti dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative GSE (in breve, il "Contratto").

In particolare, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, nominato dal Comune di Monza e remunerato dal Concessionario, così come il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e l'Organo di collaudo.

Una descrizione più particolareggiata delle attività ricomprese nell'oggetto della Concessione è contenuta nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara a cui si rinvia integralmente.

Quanto all'attività di progettazione, si precisa sin d'ora che il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in conformità ai CAM 2025 di cui al D.M. 24/11/2025 e al PFTE. Resta inteso che l'adeguamento ai CAM 2025 e alle prescrizioni rese in sede di validazione del PFTE non daranno diritto a maggiori compensi.

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

3.2.1 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il valore complessivo stimato della Concessione è di euro 25.633.055,00 (I.V.A. esclusa).

3.2.2 IMPORTO DEL CANONE ANNUO

L'importo del canone annuo è stimato in € 259.430,00 (I.V.A. esclusa) come di seguito ripartito:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TOTALE
Canone Servizio Energetico (CSE)	249.210,00	
Canone di Manutenzione (CM)	10.220,00	
Costi della Manodopera Inclusi nel canone di manutenzione	7.200,00	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso riferiti al canone di manutenzione	930,00	
TOTALE	259.430,00	4.531.301,00 € riferimento: PEF

Canone annuo soggetto a ribasso, come meglio precisato nel successivo punto 17 del presente Bando/Disciplinare di gara, è pari ad euro 258.500,00 (I.V.A. esclusa), esclusi oneri della sicurezza riferiti al canone di manutenzione non soggetti a ribasso pari ad euro 930,00.

L'importo del canone annuo per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti ammonta a € 10.220,00 (I.V.A. esclusa) inclusi i costi della manodopera pari ad euro 7.200,00 - CCNL Metalmeccanico - Industria CNEL C011, oltre ad euro 930,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

3.2.3 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

L'importo complessivo dell'Investimento, come risultante dal Piano Economico Finanziario ("PEF"), è pari a € 21.513.243,35 (I.V.A. esclusa) come indicato nel seguente prospetto:

A) importo lavori	18.168.210,73
Di cui costi della manodopera	3.846.992,92
B) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	545.046,31
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione (spese tecniche per verifica progetto, progettazione esecutiva, DL, CS, Collaudi e altre somme)	2.695.173,49
TOTALE (A+B+C)	21.513.243,35

3.2.3.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALTRE SPESE TECNICHE

L'importo complessivo delle prestazioni tecniche - che comprendono tanto la progettazione esecutiva, che dovrà essere sviluppata dal Concessionario, quanto le ulteriori spese connesse alle funzioni di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Verifica del PFTE a base di gara e del PE, Direzione

Esecutiva della Concessione, Collegio Consultivo Tecnico e Collaudo che verranno svolte da soggetti incaricati dal Comune di Monza, ma con oneri a carico del Concessionario - ammonta a € 1.724.544,69 (I.V.A. esclusa) ripartito come emerge dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
1) Progettazione Esecutiva	453.042,57
2) Direzione Lavori, contabilità e eventuali altre attività connesse alla D.L.	423.797,45
3) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	231.764,44
4) Supporto al RUP: Direzione Esecutiva della Concessione	74.164,63
5) Supporto al RUP: Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica	120.517,51
6) Supporto al RUP: Verifica del Progetto Esecutivo	129.788,09
7) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, collaudo Funzionale degli impianti e altri eventuali collaudi specialistici	146.658,27
8) Attestato di Prestazione Energetica	€ 27.811,73
9) Spese per Collegio Consultivo Tecnico	€ 117.000,00
TOTALE	1.724.544,69

Considerata la natura degli interventi contemplati nella Proposta, ai sensi dell'art. 43, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non è previsto l'utilizzo metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) tanto per lo sviluppo della progettazione, quanto per la realizzazione dei lavori.

3.2.3.2 LAVORI

L'importo dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri ivi inclusi quelli per la sicurezza, ammonta a € **18.713.257,04** (IVA esclusa), ripartito come segue:

	descrizione	Importo in euro (IVA esclusa)
1	lavori	18.168.210,73
	di cui costi della manodopera	3.846.992,92
2	Oneri per la sicurezza - NON SOGGETTI A RIBASSO	545.046,31
	TOTALE 1+2	18.713.257,04

L'importo dei lavori comprende i costi della manodopera pari ad euro 3.846.992,92, che seppur scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ("CCNL") applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori è Edile Industria (CNEL F012). Gli operatori economici possono indicare in sede di offerta il diverso CCNL applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello individuato dalla Stazione Appaltante nel presente documento.

Le lavorazioni relative all'intervento di riqualificazione rientrano nelle seguenti categorie di lavoro:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	CLASSI FICA	IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE INCIDENZA
OG1 prevalente	Edifici civili e industriali	VI	9.888.569,22	54,4%
OS28 scorporabile	Impianti termici e di condizionamento	VI	8.279.641,51	45,6%
Totale (esclusa IVA): 18.168.210,73 + oneri per la sicurezza pari a 545.046,31 =			18.713.257,04	

PER I REQUISITI ESECUZIONE LAVORI VEDASI SUCCESSIVO PUNTO 6.2 DEL PRESENTE BANDO/DISCIPLINARE

3.3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata complessiva di **anni 17 a partire dalla sottoscrizione del verbale di inizio della concessione;**

La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa:

- la progettazione esecutiva dei lavori dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio della concessione;
- i lavori dovranno concludersi entro 18 mesi dal verbale di consegna lavori, previa approvazione della progettazione esecutiva da parte della stazione concedente;
- la fase di gestione a regime è concessa per 15 anni.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione non è suddivisa in lotti in ragione dell'unitarietà dell'operazione, che dovrà rimanere quindi in capo a un unico affidatario che garantisca un governo unico degli standard delle attività da rendersi. Pertanto, la stessa verrà realizzata in un unico lotto in quanto ex art. 58 del D.lgs. 36/2023, tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori oggetto della presente concessione sono strettamente correlate tra loro, coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione in sede di esecuzione dei lavori; inoltre organizzativamente ed economicamente non risulta vantaggioso suddividere le prestazioni in lotti funzionali, essendo l'interesse pubblico della stazione concedente connesso ad una esecuzione unitaria per la quale le modalità esecutive, scaturenti sia dai lavori da eseguire dalla situazione sia dal cronoprogramma degli stessi, richiedono una gestione unitaria ed un'esecuzione coordinata del complesso di attività in cui si articola la concessione, al fine di garantire sia il raggiungimento degli obiettivi, sia per un più efficace controllo e contenimento della spesa pubblica che troverà allocazione presso finanziamento PNRR.

3.4 REVISIONE DEI PREZZI

In **fase di lavori**, si applica l'art. 60, co. 3, lett. a) del Codice secondo cui i fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT individuati secondo l'allegato II.2-bis del Codice.

In **fase di gestione dei servizi**, il canone verrà adeguato sulla base degli indici elencati nel documento Modalità di remunerazione dei servizi contenuto nella Proposta.

3.5 SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Il promotore è il R.T.I. costituendo tra **GRUPPO BERGAMO COSTRUZIONI SRL** (C.F. e P.IVA n. 04339400162) con sede legale in Viale Papa Giovanni XXIII 94/D - 24121 - Bergamo e **PENTAGAS GLOBAL SERVICE** (C.F. e P.IVA n. 04339400162; P.IVA 04339400162) con sede legale in via Benvenuto Cellini 31 - 20090 Segrate (MI).

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, mediante comunicazione da inoltrare a mezzo Piattaforma SINTEL, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione nel rispetto delle tempistiche e modalità sopra indicate ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell'investimento pari ad euro 537.831,08;

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento pari ad euro 537.831,08.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Il soggetto indicato come progettista non potrà partecipare in associazione con altri concorrenti o essere indicato da due o più concorrenti, **pena l'esclusione** degli stessi dalla presente procedura di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorrente.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) devono possedere in proprio la certificazione di UNI CEI 11352:2014 non essendo ammesso, limitatamente a tale requisito, il "cumulo alla rinfusa" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico - ERP, che stabilisce che solo le ESCo in possesso di tale certificazione possono essere destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati e i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b), del Codice, in caso di raggruppamenti di operatori economici, il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dalla ESCo: l'art. 5 del D.M. 9 aprile 2025

Efficientamento Energetico - ERP, indica le ESCo come le uniche destinatarie del sostegno finanziario concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili.

I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di società di scopo ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 36/2023, come precisato nel punto 25 del presente Bando/Disciplinare.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0) (provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

CLAUSOLE PNRR - ART. 57 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori che omettono di dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che non si impegnano a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021);

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre -alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto- la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del DL n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 o di cui all'articolo 1, c. 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) che non consegnano, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla stazione concedente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non si impegnano ad assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). È fatta salva l'applicazione dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI

6.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DICHIARAZIONI

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **(qualora ricorra l'ipotesi)** per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

Per la comprova del requisito la stazione concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

c) per le ONLUS è richiesta l'iscrizione al registro ONLUS;

d) essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.lgs. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.1. lett. d) deve essere posseduto dalla Capogruppo.

e) Certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352. Il possesso del requisito è dimostrato con certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352;

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.1. lett. e) deve essere posseduto dalla Capogruppo;

f) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.1. lett. f) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento (Capogruppo o mandante);

g) essere in possesso di addetto alla conduzione degli impianti termici con abilitazione di cui all'art. 287 del D.lgs. 152/2006.

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.1. lett. g) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento (Capogruppo o mandante);

h) dichiarazione di impegno a sviluppare il progetto esecutivo in conformità ai CAM di seguito specificati:

- D.M. 24/11/2025 (GURI, 29 agosto 2024, Serie Generale, n. 281) recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

- D.M. 12 agosto 2024 (GURI, 29 agosto 2024, Serie Generale, n. 202) recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC)”.

i) L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 2 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione - fatta salva l’ipotesi dei termini di esercizio del diritto di prelazione-, la diagnosi energetica relativa agli stabili oggetto della presente concessione ed il PFTE completo e aggiornato;

l) dichiarazione di aver compreso e di essere edotto che il progetto verrà realizzato solo in caso di ottenimento del finanziamento pubblico di cui alla Misura PNRR M.7 - I.17 e Conto Termico.

I presenti requisiti vanno dichiarati nel Mod. “**Project_EFF_ENERG_ERP_ModelloDichiarazioni**”.

Nel modello “**Project_Eff_ENERG_ERP_ModelloDichiarazioni**” vanno rese le dichiarazioni relative a:

- nominativo del titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;

- clausole PNRR indicate nel precedente punto 5) del presente bando/disciplinare di gara;

- di accettare il codice etico allegato alla documentazione di gara;

- di accettare il Protocollo Sicurezza Cantieri allegato alla documentazione di gara.

6.1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

REQUISITI CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 33 DELL’ALLEGATO II.12 AL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

A) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando/disciplinare non inferiore al 10% dell’Investimento previsto per l’intervento, pertanto pari o superiore a € 2.151.324,34 (I.V.A. esclusa);

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.2. lett. A) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

B) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’Investimento previsto per l’intervento, pertanto pari o superiore a € 1.075.662,17 (I.V.A. esclusa);

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.2. lett. B) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

In relazione ai requisiti di cui alle lettere A) e B), ai fini della comprova, l’operatore economico sarà tenuto a fornire:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per le imprese individuali ovvero per le società di persone, mediante il Modello Unico Irpef o Dichiarazione IVA di ultima presentazione;

-dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

C) svolgimento, negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando/disciplinare, di **servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'Investimento, pertanto pari o superiore a **€ 1.075.662,17 (I.V.A. esclusa)**. Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione;

Per servizi affini si intendono servizi di efficientamento energetico;

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.2. lett. C) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

D) svolgimento, negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando/disciplinare, di almeno un **servizio affine (contratto unico)** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'Investimento, pertanto pari o superiore a **€ 430.264,87 (I.V.A. esclusa)**. Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati) dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione;

Per servizi affini si intendono: servizi di efficientamento energetico;

In caso di R.T.I. il suddetto requisito (6.1.2. lett. D) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere C) e D), il Concessionario deve possedere i requisiti previsti dalle lettere A) e B) in misura doppia. Il requisito di cui alla lettera B) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

In relazione ai requisiti di cui alle lettere C) e D), ai fini della comprova, l'operatore economico sarà tenuto a fornire la dichiarazione del committente circa l'avvenuto espletamento dei servizi che intende far valere.

N.B.: ferme le modalità di comprova dei requisiti del concessionario per come sopra precisate, il possesso dei requisiti del concessionario deve essere dichiarato mediante compilazione del Modello denominato "Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_CONCESSIONARIO"_messo a disposizione dalla Stazione Concedente.

6.2 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

6.2.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale

a) ove il concessionario intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, attestazione, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA), in corso di validità, riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del presente Disciplinare di Gara, così come individuate nella Tabella di seguito riportata:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	CLASSIFICA	IMPORTO LAVORI	PERCENTUALE INCIDENZA
OG1 prevalente	Edifici civili e industriali	VI	9.888.569,22	54,4%
OS28 scorporabile	Impianti termici e di condizionamento	VI	8.279.641,51	45,6%

Totale (esclusa IVA): 18.168.210,73 + oneri per la sicurezza pari a 545.046,31 =	18.713.257,04
---	----------------------

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., evidenziando che è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS 28, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso di adeguata qualificazione.

In mancanza di qualificazione nella categoria scorporabile OS 28 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare il subappalto del 100% di detta categoria, purché in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per un importo adeguato.

E' ammessa l'equipollenza tra la cat. OS28 e la cat. OG11 (ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'All. II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,)

I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante ("Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI"), allegando copia dell'attestazione SOA.

L'autocertificazione sopra indicata deve essere sottoscritta digitalmente.

In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione della concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che l'operatore economico sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posti a base di gara.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici dovranno possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, a esclusione delle classifiche I e II.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nella busta "A" - Documentazione Amministrativa copia dell'attestazione posseduta, in corso di validità, oltre che della certificazione UNI EN ISO 9001 per le classifiche superiori a I e II.

A pena di esclusione, gli operatori economici devono essere in possesso di certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, allegando copia del relativo certificato.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, l'obbligo di dimostrare il possesso del requisito sussiste, a pena di esclusione, nei casi in cui l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III.

Quanto sopra indicato deve essere dichiarato nel modello " Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI", allegando copia dell'attestazione SOA e della certificazione ISO.

6.3 REQUISITI PROGETTISTI

A) Qualora il concorrente sia in possesso della Certificazione SOA per progettazione e costruzione (da dichiarare nel modello “Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI”) in categorie e classifiche adeguate, dovrà attestare che la propria struttura tecnica possiede i requisiti indicati nel presente punto 6.3 del presente bando/disciplinare di gara, requisiti che dovranno essere autocertificati mediante il modello “Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_PROGETTISTI”.

B) Qualora l'Attestazione SOA preveda la qualificazione solo per la costruzione (da dichiarare nel modello “Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI”), il concorrente può partecipare alla gara indicando o associando uno o più progettisti in possesso dei requisiti indicati nel punto 6.3 del presente bando/disciplinare di gara, requisiti che dovranno essere autocertificati mediante il modello “Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_PROGETTISTI”.

Tabella A - Classificazione della progettazione esecutiva

ID opera	Categorie d'opera	Importo progettazione a base di gara	Costo singole opere (euro)
E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	€ 241.991,65	Superiore a € 8.528.030,75
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 193.626,21	Superiore a € 10.185.226,29

C) Presenza di un gruppo di lavoro in grado di espletare l'incarico di progettazione, composto dai seguenti professionisti iscritti negli appositi albi professionali e personalmente responsabili dell'incarico con le seguenti specifiche:

- n. 1 Responsabile della progettazione, che dovrà rivestire il ruolo di progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, esperto in interventi di efficientamento energetico analoghi a quelli da affidare;
- n. 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di R.T.P., il suddetto requisito (6.3 lett.C) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

È prevista la possibilità per un professionista di svolgere anche più di una delle sopraelencate attività (non più di due), fermo restando che il citato gruppo di progetto deve essere composto da almeno 3 professionisti a copertura di tutti i ruoli di responsabilità sopra richiamati.

In caso di R.T.P., indicare nel modello "Project_EFF_ENERG_ERP_Mod_RTP" il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale di ogni singolo professionista componente del menzionato gruppo di lavoro.

L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, la Stazione Concedente si riserva di acquisire d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

D) sulla base della forma giuridica assunta, i soggetti che svolgono i servizi di progettazione devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II.12 parte V del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; In caso di R.T.P. i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato/raggruppando in base alla propria tipologia.

E) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - PROGETTISTI

L'Operatore Professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) l'iscrizione negli appositi Ordini/Albi professionali o equivalenti Albi o registri dello Stato di appartenenza per gli operatori stranieri, con indicazione delle generalità (indirizzo, recapito telefonico, pec ecc.);

In caso di R.T.P., il suddetto requisito (6.3 lett.D) 1)) deve essere posseduto da ciascun operatore economico associato.

2) Ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è richiesta una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere (l'importo delle opere è pari ad euro 18.713.257,04) **o, IN ALTERNATIVA,** un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara, per un importo pari o superiore all'importo della progettazione a base di gara e, quindi, pari o superiore ad € 435.617,86 (IVA e Cassa esclusi).

In caso di R.T.P., il requisito della copertura assicurativa deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

In caso di R.T.P., il requisito del fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Concedente.

Ai fine della comprova, in caso di utile posizionamento in graduatoria, l'operatore economico sarà tenuto a fornire, tramite Piattaforma, la documentazione di cui all'elenco che precede (originale, copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità).

3) Dichiarazione di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

4) dichiarazione sul titolare effettivo.

I predetti requisiti inerenti il Servizio di architettura e ingegneria devono essere soddisfatti, complessivamente da:

- a. il personale interno del Concorrente (Progettista interno). In tal caso, il Concorrente deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e la costruzione (anziché per la sola costruzione) con qualificazione sufficiente a coprire i requisiti richiesti per la progettazione; oppure
- b. i progettisti associati in RTP (Progettista associato); oppure
- c. i progettisti indicati (Progettista indicato).

Nel caso in cui il Progettista interno non sia in possesso integralmente dei requisiti richiesti per il Servizio di progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la progettazione di classifica adeguata, oppure possieda un'attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla Gara attraverso il Progettista associato, o il Progettista indicato. Ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, si tiene conto di quelli posseduti dal Progettista interno, se del caso, unitamente ai requisiti posseduti dal Progettista indicato o da quello associato.

Inoltre, solo in caso di Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016, nello staff tecnico deve essere inserito almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno 5 anni all'esercizio della professione.

I requisiti sopraindicati devono essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione concedente ("Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_PROGETTISTI").

Le autocertificazioni devono essere sottoscritte digitalmente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione della concessione.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1) il requisito di cui al precedente **par. 6.1.1, lett. a)**, deve essere posseduto da:

ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2) Per i requisiti di cui al precedente **par. 6.1.1, lettere d) e) f) g)**, si rinvia alle prescrizioni contenute nello stesso paragrafo e relative lettere;

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1) Per i requisiti di cui al precedente **par. 6.1.2, lettere A) B) C) D)**, si rinvia alle prescrizioni contenute nello stesso paragrafo e relative lettere;

REQUISITI LAVORI

1) Per i requisiti di cui al precedente **par. 6.2, PUNTO 6.2.1.**, si rinvia alle prescrizioni contenute nello stesso paragrafo;

REQUISITI PROGETTISTI

1) Per i requisiti di cui al precedente **par. 6.3, REQUISITI PROGETTISTI**, si rinvia alle prescrizioni contenute nello stesso paragrafo;

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo alla qualità di ESCo, di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. d)**, e il requisito relativo alla certificazione UNI CEI 11352, di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. e)**, devono essere posseduti dal consorzio.

Il requisito di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. f)**, e il requisito di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. g)**, devono essere posseduti dal consorzio o dalle consorziate esecutrici

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 6.1.2, LETT. A) B) C) D):

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

RELATIVAMENTE AI LAVORI, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

IN MERITO AI REQUISITI PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente **art. 6.1.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo al gruppo di lavoro, di cui al precedente **art. 6.3 lett. C)**, deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al precedente **art. 6.3 lett. D)** deve essere posseduto: per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'allegato II.12 al Codice; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa, di cui al precedente **art. 6.3 lett. E) punto 2)**, deve essere posseduto dal consorzio o dai consorziati esecutori.

In relazione al requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente **art. 6.3 lett. E) punto 2)**:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 e 66 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente par. 6 e/o per migliorare l'offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e della certificazione UNI CEI 11352.

Il concorrente non può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso della certificazione UNI CEI 11352, tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 del D.M. DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico - ERP, solo le ESCo in possesso di tale certificazione possono essere destinatarie del sostegno finanziario

concesso in relazione ai progetti di investimento ritenuti ammissibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.M. il progetto di finanziamento dovrà essere sottoscritto e trasmesso esclusivamente dalla ESCo incaricata dell'intervento. Pertanto, il soggetto che sottomette l'offerta di cui alla presente procedura (e che sottoscriverà il relativo contratto in caso di aggiudicazione) dovrà coincidere con il soggetto che sottoscriverà la concessione con il GSE, ai sensi del DM 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico - ERP.

Con riferimento ai requisiti di cui al par. 6.3 del presente Bando/Disciplinare, laddove il concorrente - ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice - si limiti ad indicare l'operatore economico di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo, l'operatore economico indicato non potrà ricorrere - a comprova del possesso dei menzionati requisiti - all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal par. 5 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui al par. 6 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, mediante apposita dichiarazione, verso l'operatore economico ausiliato che si avvale e verso la stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente è altresì tenuto a specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 2, del Codice, allega la certificazione SOA necessaria all'acquisizione del requisito di partecipazione mancante.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, la stazione concedente assegna all'operatore economico concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un'altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico concorrente. In caso di mancato rispetto del termine, la stazione concedente esclude l'operatore economico concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente consente all'operatore economico concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Entro tale termine, l'operatore economico concorrente deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la Stazione concedente procede all'esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice, la Concessione non può essere ceduta, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, dei servizi o delle lavorazioni oggetto della Concessione, nonché, in relazione ai lavori di riqualificazione, per il caso in cui il Concessionario esegua in proprio i lavori, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel modello "Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI", le lavorazioni che intende subappaltare (IN CASO DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE RENDERE LE NECESSARIE DICHIARAZIONI).

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

E' prevista una riserva in favore delle PMI di una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di indicare nella documentazione amministrativa una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 41 D.Lgs. 209/2024).

E' previsto l'inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto e nei subcontratti, ed il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un CCNL differente che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (art. 41 D.Lgs. 209/2024).

L'operatore economico deve indicare, nella specifica sezione del DGUE, le parti dei lavori o categorie SOA e servizi con relative percentuali che intende eventualmente subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per l'operatore economico il divieto di subappalto, l'omessa dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, ma solo se l'operatore economico possieda i requisiti per poter eseguire direttamente, in proprio, le prestazioni contrattuali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto del contratto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del Codice.

L'Ente Committente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 del presente bando/disciplinare, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico, che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio C.C.N.L. nella sezione di cui al successivo punto 17.

In conformità all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, c. 1, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (**aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti**), ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda (nella busta amministrativa), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici di cui al precedente capoverso sono, altresì, tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici si impegnano ad assicurare, in caso di aggiudicazione della concessione, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Trattandosi di un intervento realizzato con fondi europei NextGeneration EU, i concorrenti accettano sin dalla fase di presentazione dell'offerta che, in caso di aggiudicazione, sono tenuti al rispetto del principio "Do no significant harm" (DNSH).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari euro **512.661,10**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 44F050342040800000007011 Banco BPM S.p.A. - Piazza Carducci 6, Monza.

La fideiussione può essere rilasciata:

-da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

Si indicano anche i seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione concedente);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

E' ammesso il sopralluogo facoltativo, previa richiesta di appuntamento entro **E NON OLTRE le ore 12,00 del 13/02/2026 da indirizzare al seguente indirizzo e.mail: manalloggi@comune.monza.it**

Richieste di appuntamento successive al TERMINE INDICATO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Trattandosi di sopralluogo facoltativo non sarà necessario allegare alcuna attestazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **560,00** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 610 del 19 dicembre 2023 "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/> e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Se l'operatore non allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando/disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05 e s.m.i.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00:00 del giorno 25/02/2026 a pena di irricevibilità.** La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta: requisito busta amministrativa, requisito busta tecnica e requisito busta economica. La PAD accetta esclusivamente *files* con i seguenti formati pdf, p7m, zip, file word ed excel.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "documentazione amministrativa";
- una "busta telematica" contenente l'"offerta tecnica";
- una "busta telematica" contenente l'"offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione concedente solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono

preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (*modello "Project_EFF_ENERG_ERP_Istanza"*) ed eventuale procura;

- 2) modello “*Project_EFF_ENERG_ERP_ModelloDichiarazioni*”;
- 3) DGUE;
- 4) “Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_CONCESSIONARIO”
- 5) Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_LAVORI.
- 6) Project_EFF_ENERG_ERP_Mod_RTI
- 7) Project_EFF_ENERG_ERP_REQ_PROGETTISTI.
- 8) Project_EFF_ENERG_ERP_Mod_RTP
- 9)Project_EFF_ENERG_ERP_Mod_SOCIETA_SCOPO
- 10)Modello Dichiarazione DNSH.
- 11)garanzia provvisoria;
- 12)documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 13)documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 14)Codice etico debitamente sottoscritto digitalmente;
- 15)Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC

[per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti] Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

IN CASO DI PIÙ DICHIARAZIONI DELLO STESSO TIPO CARICARE NELL’APPOSITO CAMPO UN FILE FORMATO .ZIP CHE LE COMPRENDE - SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE A PENA DI ESCLUSIONE LE SINGOLE DICHIARAZIONI IN ESSO CONTENUTE - LA CARTELLA ZIP NON VA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E MODELLO DICHIARAZIONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “*Project_EFF_ENERG_ERP_Istanza*” che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente, inoltre, nel modello “*Project_EFF_ENERG_ERP_Istanza*” dovrà:

- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite la PAD / tramite PEC;

- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione concedente a rilasciare le spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice;

- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara, che i dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “*Project_EFF_ENERG_ERP_ModelloDichiarazioni*” e “*DGUE*”

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’ articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

Nel modello “*Project_EFF_ENERG_ERP_ModelloDichiarazioni*” il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94, c.6 e 95, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 94, c. 5, lett. b del Codice);
- il titolare effettivo;
- (solo per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti): di aver allegato alla documentazione amministrativa copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'art. 46, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in mancanza di tale trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionale di parità (art. 1, c. 1, Allegato II.3);
- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta), di impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, c. 3, D.L. 77/2021; art. 1, comma 2, Allegato II.3);
- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta), A PENA D'ESCLUSIONE, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non ha omissso di produrre all' ente committente, relativamente ad un precedente contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti (all'art. 47, comma 3, del DL n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 ; art. 1, comma 6, ultimo capoverso Allegato II.3);
- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) di impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, alla Stazione Concedente la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 1, comma 3, Allegato II.3);
- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione della **concessione**, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto **o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali**, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- di aver compreso e di essere edotto che la presente procedura di gara è finalizzata ad individuare un operatore economico qualificato ESCO che presenti domanda al GSE al fine di ottenere il

finanziamento Investimento 17 contenuto nella Missione 7 - REPowerEU del PNRR, e di non aver nulla a pretendere a titolo di indennizzo, rimborsi, risarcimento danni, pretese giuridiche in caso di non ottenimento del finanziamento da cui deriverà la revoca/annullamento della concessione;

- di aver compreso e di essere edotto che nel caso di mancato ottenimento del finanziamento per causa imputabile alla ESCO aggiudicataria, la stazione concedente procederà alla revoca/annullamento dell'aggiudicazione e alla escussione della cauzione provvisoria;
- di impegnarsi, in caso di proposta di aggiudicazione, a consegnare entro 5 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione la diagnosi energetica relativa agli stabili oggetto della presente concessione ed il PFTE completo e aggiornato.
- di aver compreso e di essere edotto che il progetto verrà realizzato solo in caso di ottenimento del finanziamento pubblico di cui alla Misura PNRR M.7 - I.17 e Conto Termico;
- di impegnarsi ad adeguare il progetto esecutivo ai CAM vigenti e alle prescrizioni rese in sede di validazione e di aver tenuto conto dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta;
- di aver preso visione del Progetto di Fattibilità tecnico economica e dei relativi allegati posto a base di gara e di ritenerlo completo ed esaustivo, oltre che perfettamente eseguibile; di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, ivi compreso lo Schema di convenzione e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e condizioni, generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto e di aver giudicato i servizi, le prestazioni e i lavori eseguibili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di essere in possesso dei requisiti in materia di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata o in più forme associate o in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
o, in alternativa
- di partecipare in più di una forma, (in tale caso indicarle nel *modello dichiarazioni*) inserendo idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- (per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice) per quali consorziati il consorzio concorre - se intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate;
- (per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice) per quali consorziati il consorzio concorre;
- (quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c)) in sede di offerta indica le consorziate per le quali concorre
- di accettare di accettare, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel PFTE a base di gara;
- di aver esaminato il contenuto della documentazione posta a base dell'affidamento in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione;
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l'intervento;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - siti tematici - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Codice Etico allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di accettare il Protocollo Sicurezza Cantieri allegato alla documentazione di gara;
- di aver preso visione all'indirizzo www.comune.monza.it del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - siti tematici - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione);
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e al Regolamento UE 679/2016 ai fini della verifica da parte dell'Ente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo;
- di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente all'Ente di disporre l'affidamento, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario, come prescritto dalla normativa in materia;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

MODELLO DICHIARAZIONE DNSH

Il concorrente allega la dichiarazione, presentata in conformità al "Modello Dichiarazione DNSH" predisposto dalla Stazione Concedente e allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del concorrente.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI, consorzi, GEIE, ecc.), la predetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento e dal consorzio e consorziati/consorziandi.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

La stazione concedente mette a disposizione dell'operatore economico la DGUE Request in formato xml.

Per generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della stazione concedente in documentazione di gara, l'operatore deve accedere alla piattaforma SINTEL, entrare in PROCEDURE e cliccare sul tasto "Compila DGUE".

Una volta generato il file xml DGUE Response **scaricare la versione .pdf, firmarla digitalmente e caricarla in SINTEL** in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

In alternativa l'operatore economico potrà compilare e allegare nella busta amministrativa il "modello DGUE" pubblicato dalla stazione concedente nella documentazione di gara.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 95, c. 2 del Codice, i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare anche **LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE.**

15.3. a - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente (*Project_EFF_ENERG_ERP_Modello_RTI*) attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA - BUSTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD nel campo "Relazione tecnica" a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- L'elaborato del progetto tecnico che dovrà consistere in una relazione di **15 facciate complessive** (formato A4 - carattere Times New Roman - Formato 12);
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- offerta tecnica oscurata.

Non sono computate nel numero massimo di pagine: Frontespizio e indice

PER GLI ALLEGATI VEDASI PRESCRIZIONI INDICATE NELLA TABELLA SOTTO RIPORTATA AL PUNTO 18.1.

Le parti di testo eccedenti non saranno prese in considerazione. Qualsiasi eventuale documento allegato non verrà preso in considerazione.

La relazione contiene una proposta tecnica che illustra gli elementi di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1..

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico, che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato all'art. 3, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio C.C.N.L. nella sezione della PAD relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa che la mancata allegazione della suddetta dichiarazione non è motivo di esclusione dalla presente procedura.

In piattaforma sono presenti più campi per caricare la documentazione, per consentire sufficiente spazio per tutta la documentazione richiesta - caricare la documentazione in .zip in caso di necessità.

17. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

Considerato che la Piattaforma Sintel, per la valutazione dell'offerta economica, non consente di procedere secondo le necessità stabilite dalla stazione concedente, il concorrente, nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma, deve indicare:

- a) nel campo "offerta economica" il concorrente dovrà **indicare zero;**
- b) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", l'operatore economico dovrà **indicare zero;**
- c) nel campo "di cui costi del personale" il concorrente dovrà **indicare zero;**
- d) nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze" il concorrente dovrà **indicare zero;**

PER EFFETTUARE IL CARICAMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA VERA E PROPRIA, IL CONCORRENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVE INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA":

- A) **OFFERTA ECONOMICA** PREDISPOSTA SECONDO IL MODELLO ***"Project_EFF_ENERG_ERP_Modello OffertaEconomica"*** messo a disposizione dalla stazione concedente, debitamente compilato e firmato digitalmente, in cui il concorrente deve specificare:

- 1) **CANONE ANNUO:** percentuale di ribasso offerta sul CANONE annuo.

Dovrà essere indicato in cifre e in lettere (riportando 3 decimali) il valore percentuale dello sconto/ribasso da applicare al CANONE ANNUO al netto dell'I.V.A.

Importo Canone Annuo a base di gara = 258.500,00 €

Per l'assegnazione del punteggio economico (pari a max punti 10) verrà utilizzata la seguente formula:

Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$

(W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti

(W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato

W_i è il punteggio assegnato al criterio

Non sono ammesse offerte al rialzo/superiori rispetto al valore a base di gara

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà considerato il valore più vantaggioso per il Comune di Monza.

- 2) EXTRA RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO: E' premiata la maggior quota Extra Risparmio Energetico Garantito concessa al Concedente. Dovrà essere indicato in cifre e in lettere (riportando 3 decimali) il valore dell'Extra Risparmio Energetico Garantito concesso al Concedente.

Extra Risparmio a base di gara = 66,667%

(a titolo esemplificativo l'offerta dovrà essere espressa in un valore come di seguito indicato: 66,700%; 67,781%; 68,100%; ecc.)

Per l'assegnazione del punteggio economico (pari a max punti 5), verrà utilizzata la seguente formula:

Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$

(W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti

(W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato

W_i è il punteggio assegnato al criterio

Non sono ammesse offerte inferiori rispetto alla base di gara.

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà considerato il valore più vantaggioso per il Comune di Monza.

- 3) PREZZARI: percentuale UNICA di ribasso offerta da applicare a tutti i PREZZARI (in ordine di priorità: Elenco Prezzi allegato al progetto, Prezzario Regionale, Prezzario DEI, Prezzario Provinciale) ai fini della liquidazione degli ulteriori lavori che si rendessero necessari durante la fase di costruzione o durante la fase di gestione. Lo sconto percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere (riportando 3 decimali) al netto dell'I.V.A..

Per l'assegnazione del punteggio economico pari a max punti 5, verrà utilizzata la seguente formula:

Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$

(W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti

(W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato

Wi è il punteggio assegnato al criterio

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà considerato il valore più vantaggioso per il Comune di Monza.

- 4) **i costi della manodopera** stimati dal concorrente rispetto a quelli stimati dalla stazione concedente di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3.2 del presente Bando/disciplinare di gara. Si riportano di seguito i valori indicati nel presente bando/disciplinare di gara:

-Costo annuo della Manodopera per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti risulta pari ad euro 7.200,00 - CCNL Metalmeccanico - Industria CNEL C011

-Costi della manodopera per tutta la durata dei lavori risulta pari ad euro 3.846.992,92 - CCNL Edile Industria CNEL F012

Il tutto in coerenza con quanto risultante dal piano economico finanziario.

Se i predetti costi della manodopera indicati dal concorrente sono minori rispetto a quelli indicati dall'Ente Concedente, l'operatore economico è tenuto a giustificare che l'importo complessivo indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 del D.Lgs.36/2023).

- 5) I CCNL applicati; nel caso in cui i CCNL siano diversi da quelli indicati dalla stazione concedente, il concorrente dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele economico e normative che lo stesso adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto.

- 6) I costi INTERNI della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa (oneri aziendali interni).

Il tutto in coerenza con quanto risultante dal piano economico finanziario.

Il suddetto modello "**Project_EFF_ENERG_ERP_Modello_OffertaEconomica**", dovrà essere compilato e firmato digitalmente e allegato nella busta economica.

LA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA NEL MODELLO "Project_EFF_ENERG_ERP_Modello_OffertaEconomica", E' MOTIVO DI ESCLUSIONE NON SANABILE

B) un piano economico - finanziario (P.E.F.) asseverato ai sensi dell'art. 193 del Codice da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939, che attesti l'equilibrio economico e finanziario dell'offerta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata.

Il P.E.F., asseverato come sopra indicato, dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità dell'intervento e dovrà essere costituito da una parte descrittiva, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che hanno determinato l'Equilibrio Economico Finanziario dell'iniziativa con particolare riferimento anche agli elementi di congruità dei costi operativi e da una parte numerica con lo sviluppo economico dei costi e ricavi nonché l'indicazione degli indicatori di convenienza (come minimo a livello di TIR e VAN di progetto e degli azionisti) e sostenibilità (ADSCR e LLCR) e tener conto delle somme previste nel Quadro Economico.

Il P.E.F. non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

Il P.E.F. di cui alla precedente lettera B) e il modello "Project_EFF_ENERG_ERP_Modello OffertaEconomica" di cui alla precedente lettera A) devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità e a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inseriti, pena la nullità e a pena di esclusione, nella busta telematica BUSTA ECONOMICA e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e neppure nella busta telematica contenente l'offerta tecnica, pena l'esclusione del concorrente senza espletamento del soccorso istruttorio.

La mancata produzione/allegazione e la mancata sottoscrizione del P.E.F. e del modello "Project_EFF_ENERG_ERP_Modello OffertaEconomica" costituiscono cause di esclusione insanabili.

In caso di R.T.I., il P.E.F. e il modello "Project_EFF_ENERG_ERP_Modello OffertaEconomica" devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità e a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

I valori offerti costituiscono gli elementi che verranno presi in considerazione ai fini del punteggio economico.

Il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inseriti, pena la nullità, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

In caso di R.T.I. il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Il concorrente allega, inoltre, al modello "*Project_EFF_ENERG_ERP_Modello OffertaEconomica*", le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:

n.	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti MAX		SUB-CRITERI di Valutazione	Valutazione metodo discrezionale D	Valutazione metodo quantitativo Q	Valutazione metodo tabellare T
1	Qualificazione del concorrente	4	1.1	<p>SISTEMI di GESTIONE AMBIENTALE: E' premiato il possesso della certificazione ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale ed Impegno ambientale) in corso di validità.</p> <p>Il possesso della certificazione deve essere autodichiarato (mediante dichiarazione da allegare), indicando la tipologia di certificazione, il numero identificativo, l'organismo di rilascio e la data di limite temporale di validità .</p> <p>In caso di R.T.I. la certificazione deve essere posseduta nel complesso dal raggruppamento.</p> <p>E' AMMESSO UN SOLO ALLEGATO DI UNA FACCIATA.(che non verrà computato nell'ambito delle 15 facciate)</p>			2
			1.2	<p>PARITA' DI GENERE: E' premiato il possesso della certificazione (rilasciata da organismi accreditati) della parità di genere secondo la UNI/PdR 125, in corso di validità.</p> <p>Dovrà essere allegata all'offerta tecnica la copia dell'attestato.</p> <p>In caso di R.T.I. la certificazione deve essere posseduta nel complesso dal raggruppamento.</p> <p>LA MANCATA ALLEGAZIONE COMPORTERA' LA NON ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO</p> <p>E' AMMESSO UN SOLO ALLEGATO: LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE</p>			2
2	RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO	7	2	<p>RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO: E' premiato il maggior Risparmio Energetico Garantito. Dovrà essere indicato in cifre (riportando 3 decimali) il valore del Risparmio Energetico Garantito al Concedente.</p> <p>Risparmio Minimo Garantito a base di gara = 65,000%</p> <p>Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$</p> <p>(W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti</p> <p>(W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato</p> <p>W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE INFERIORI RISPETTO ALLA BASE DI GARA.</p> <p>Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>E' richiesta la descrizione della sostenibilità dell'offerta relativa al risparmio energetico offerto;</p> <p>la mancata illustrazione della sostenibilità dell'offerta e/o la sua non sostenibilità comporteranno la non assegnazione del punteggio. <u>La descrizione della proposta deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u></p> <p>NON SONO AMMESSI ALLEGATI O FACCIATE AGGIUNTIVE.</p>		7 con valutazione discrezionale della sussistenza o meno della sostenibilità	

3	Qualità tecnica degli interventi – ulteriori interventi	38	<p>3.1 FOTOVOLTAICO: Sono premiati gli impianti di FOTOVOLTAICI con la maggior potenza installata. Dovranno essere descritti e giustificati gli impianti fotovoltaici installati indicando la potenza da fonte rinnovabile installata allegando il relativo schema e le schede tecniche dei materiali previsti. Potenza complessiva installata a base di gara = 236,34 kWp Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$ (W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE INFERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>Sono ammessi allegati: lo schema e le schede tecniche dei materiali previsti. La proposta relativa agli impianti di FOTOVOLTAICI con la maggior potenza installata -che dovranno essere descritti e giustificati indicando la potenza da fonte rinnovabile installata -<u>deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u></p>	6	
			<p>3.2 ACCUMULO: Sono premiati i sistemi di ACCUMULO dell'energia elettrica con la maggior capacità installata. Dovranno essere descritti e giustificati i sistemi di ACCUMULO installati indicando la capacità installata allegando il relativo schema e le schede tecniche dei materiali previsti. Capacità complessiva installata a base di gara = 530,00 kWh Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$ (W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE INFERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>Sono ammessi allegati: lo schema e le schede tecniche dei materiali previsti. La proposta relativa ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica con la maggior capacità installata -che dovranno essere descritti e giustificati indicando la capacità installata -<u>deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u></p>	6	
			<p>3.3 SOLARE TERMICO: Sono premiati gli impianti di SOLARE TERMICO con la maggior superficie installata (con caratteristiche minime pari a quelli indicate nel PFTE). Dovranno essere descritti e giustificati gli impianti solare-termico installati indicando la superficie installata allegando il relativo schema e le schede tecniche dei materiali previsti. Superficie complessiva installata a base di gara = 260,00 mq Formula: $W_i * (W_{off}/W_{max})$ (W_{max}) è il valore massimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE INFERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>La proposta relativa gli impianti di SOLARE TERMICO con la maggior superficie installata (con caratteristiche minime pari a quelli indicate nel PFTE) -che dovranno essere descritti e giustificati indicando la superficie installata -<u>deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u></p>	6	

			3.4	<p>ULTERIORI INTERVENTI SUI TEMI DI SEGUITO INDICATI: Sono premiati ulteriori interventi proposti non già ricompresi nel PFTE e senza oneri economici a carico del Comune di Monza, sui temi di seguito indicati: riqualifica delle parti comuni condominiali, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento e miglioria dei cortili e delle aree pertinenziali (percorsi di accesso agli edifici, aree verdi ecc.) Dovranno essere presentati SOLO gli elaborati grafici necessari alla verifica degli interventi stessi proposti.</p> <p><u>Le relazioni progettuali sono ammesse in max 4 facciate complessive (formato A4) AGGIUNTIVE rispetto alle 15 facciate stabilite per la relazione dell'offerta tecnica (le facciate eccedenti non saranno valutate).</u></p>	20		
4	Tempi di intervento per la manutenzione straordinaria	11	4.1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EMERGENZA: Sono premiati i piani di manutenzione straordinaria che prevedono un minor tempo di inizio intervento per le situazioni di EMERGENZA (imminente pericolo che può mettere a rischio l'incolumità delle persone). Dovranno essere indicati i tempi di intervento massimi in minuti dal momento della segnalazione del guasto/problematica.</p> <p>Valore a base di gara = 60 minuti Formula: $W_i * (W_{min}/W_{off})$ (W_{min}) è il valore minimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIALZO/SUPERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>NON SONO AMMESSI ALLEGATI.</p>		5	
			4.2	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - URGENZA: Sono premiati i piani di manutenzione straordinaria che prevedono un minor tempo di inizio intervento per le situazioni di URGENZA (interruzione del servizio). Dovranno essere indicati i tempi di intervento massimi in minuti dal momento della segnalazione del guasto/problematica.</p> <p>Valore a base di gara = 1440 minuti Formula: $W_i * (W_{min}/W_{off})$ (W_{min}) è il valore minimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIALZO/SUPERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>NON SONO AMMESSI ALLEGATI.</p>		3	
			4.3	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono premiati i piani di manutenzione straordinaria che prevedono un minor tempo di inizio intervento per le situazioni NON ascrivibili all'urgenza o all'emergenza. Dovranno essere indicati i tempi di intervento massimi in minuti dal momento della segnalazione del guasto/problematica.</p> <p>Valore a base di gara = 2880 minuti Formula: $W_i * (W_{min}/W_{off})$ (W_{min}) è il valore minimo offerto dai concorrenti (W_{off}) è il valore offerto dal concorrente valutato W_i è il punteggio assegnato al criterio</p> <p>NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIALZO/SUPERIORI RISPETTO AL VALORE A BASE DI GARA. Il punteggio assegnato sarà considerato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.</p> <p>NON SONO AMMESSI ALLEGATI.</p>		3	

5	REALIZZAZIONE DEI LAVORI - CAM	20	5.1	SOLUZIONI VOLTE AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI Il concorrente deve presentare una proposta in merito all'adozione di soluzioni finalizzate ad accelerare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, oltre che ridurre i possibili inconvenienti legati all'interazione con gli inquilini degli edifici oggetto di intervento, anche tramite l'impiego di prodotti e tecnologie di costruzione off-site. <u>La descrizione della proposta deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u> NON SONO AMMESSI ALLEGATI O FACCIATE AGGIUNTIVE.	14		
			5.2	CAM EDILIZIA Piano Ambientale di Certificazione (PAC) Il concorrente deve presentare una proposta contenente la descrizione delle buone pratiche che si intende sviluppare nel PAC con una particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento rumoroso, gestione dei rifiuti nella fase di cantiere e ripristino delle aree alla conclusione delle opere. <u>La descrizione della proposta deve essere illustrata nell'ambito delle 15 facciate previste per l'offerta tecnica.</u> NON SONO AMMESSI ALLEGATI O FACCIATE AGGIUNTIVE.	6		
TOTALE					40	36	4
TOTALE punti					80		

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per “il punteggio tecnico complessivo”.

Il concorrente non sarà ammesso alla fase di apertura dell'offerta economica, nel caso in cui l'offerta tecnica consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficienti	Motivazione
Ottimo	1	Proposta di ottimo livello rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Molto Buono	0,90	Proposta di livello molto buona rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Buono	0,80	Proposta di buon livello rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Discreto	0,70	Proposta di livello discreto rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Sufficiente	0,60	Proposta di livello sufficiente rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.

Mediocre	0,50	Proposta di livello mediocre rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Insufficiente	0,40	Proposta di livello insufficiente rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Scarso	0,30	Proposta di livello scarso rispetto ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.
Nessuna proposta	0,00	Proposta non rispondente ai criteri motivazionali indicati e alle prescrizioni progettuali.

Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali (chiamati punti) indicati per ogni sub-criterio come sotto descritto:

1. Ciascun commissario procederà ad attribuire un coefficiente al sub-criterio;
2. Verrà fatta la relativa media tra i coefficienti attribuiti;
3. L'attribuzione del punteggio di ciascun criterio - sub-criterio si otterrà pertanto moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per criterio- il sub-criterio in esame.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il punteggio di ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi dei relativi criteri -sub-criteri.

La somma dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.

Il concorrente non sarà ammesso alla fase di apertura dell'offerta economica, nel caso in cui l'offerta tecnica consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si precisa che sarà motivo di esclusione non sanabile con la procedura di soccorso istruttorio l'indicazione nell'offerta tecnica di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell'offerta economica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione delle offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi economici (max punti 20) avviene sulla base delle formule indicate nel precedente punto 17. Del presente Bando/disciplinare di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il R.U.P. procederà alla eventuale verifica dell'anomalia.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **25/02/2026, alle ore 15,00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno 1 giorno prima della data fissata.

La PAD consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta mediante applicativo TEAMS.

Per poter partecipare alla videoconferenza, gli operatori economici dovranno fornire mediante la funzionalità di Sintel "comunicazioni della procedura" o mediante mail all'indirizzo appalti@comune.monza.it, entro le ore 12,00 del 25/02/2026 il nominativo del referente, la delega e l'indirizzo mail dello stesso al quale la Stazione Appaltante potrà inoltrare l'invito di partecipazione.

La stazione concedente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente bando/disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel bando/disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni, termine perentorio. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, le offerte economiche presentate.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del piano economico finanziario.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile.

È facoltà della Stazione Concedente procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa del concorrente.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P., nella presente procedura impostata secondo la regola dell'inversione procedimentale, procede in relazione al soggetto classificatosi primo nella graduatoria provvisoria a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dall'adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando/disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

25 SOCIETÀ DI SCOPO

Trattandosi di affidamento di valore superiore alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), del Codice, ai sensi dell'art. 194, co. 1, del Codice l'aggiudicatario dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore minimo del capitale sociale della società di scopo è fissato per un importo non inferiore al 5% del valore dell'investimento.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nel MODELLO "Project EFF ENERG ERP Mod SOCIETA SCOPO" dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società di scopo così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

I concorrenti, compreso il Promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel Bando e nel presente Disciplinare e devono presentare un'offerta contenente quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

N.B. L'art. 6 del D.M. 9 aprile 2025 Efficientamento Energetico - ERP stabilisce espressamente che "I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la società di progetto, di cui deve obbligatoriamente far parte il socio ESCo, potrà sottoscrivere la domanda di ammissione a finanziamento e il contratto di finanziamento.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra - come previsto dall'art. 194, comma 3, del Codice - nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi dell'Affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori. Il socio ESCo dovrà partecipare alla società fino alla data di conclusione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione dei lavori saranno in linea con quanto prescritto nell'ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del Codice degli Appalti.

In aggiunta, ai fini della rendicontazione delle spese per accedere ai fondi della misura PNRR M7-I.17 dovrà sottoscrivere congiuntamente al RUP (Responsabile Unico del Progetto) un'autodichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 denominata "Certificazione Esecuzione Lavori" in cui associa ogni lavorazione effettuata allo specifico intervento di efficientamento coperto con i fondi della misura PNRR M7-I.17.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione concedente.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate sul sito internet del Comune di Monza (percorso www.comune.monza.it Aree Tematiche / Diritti e Elezioni / Trasparenza e diritto di accesso) oppure inviando richiesta motivata all'indirizzo PEC del Comune di Monza.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, utilizzata dalla stazione concedente o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. Secondo quanto disposto dal comma 2 della stessa fonte di regolazione, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa PAD, anche le offerte dagli stessi presentate.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia - Sezione Milano.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, particolari e giudiziari, raccolti per adempiere alle prescrizioni del Codice dei Contratti e nell'espletamento delle attività inerenti il presente affidamento, saranno trattati esclusivamente per rispondere agli obblighi di legge stabiliti dal Codice dei Contratti e per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Titolare del trattamento è il Comune di Monza.

La Società affidataria acquisirà il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Nel caso in cui l'Operatore Economico proponga e/o eroghi servizi in cloud (APP, piattaforme digitali, ecc..) gli stessi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), come da Decreto direttoriale ACN n.29 dd.02.01.2023, e successive modifiche/integrazioni.

Il possesso di tale qualificazione deve essere comprovato tramite l'iscrizione dell'operatore economico nel "Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud" pubblicato da ACN e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Pertanto, l'infrastruttura informatica (comprendente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: postazioni di lavoro, periferiche, dispositivi di rete, ecc.) della parte aggiudicataria deve soddisfare i requisiti minimi di sicurezza richiesti dalla direttiva NIS2 (D.Lgs 138/2024 e s.m.i) per i Comuni con un numero di abitanti >100.000.

L'informativa completa sul trattamento dei dati, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it

Il Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE) è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it

Data spedizione del bando 27/01/2026.

Il R.U.P.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Arch. Alberto Gnoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.